



COMUNE DI FORLÌ

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31 Ottobre 2017

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 31 Ottobre 2017 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA	X		18	GENTILINI TATIANA		X
2	AVOLIO DANIELE	X		19	GIULIANINI SONIA		X
3	BANDINI ENZO		X	20	LAGHI ANDREA		X
4	BENINI SIMONE	X		21	MALTONI MARIA	X	
5	BERTACCINI BEATRICE		X	22	MARETTI PARIDE	X	
6	BERTACCINI MICHELE	X		23	MEZZACAPO DANIELE	X	
7	BERTACCINI PAOLO	X		24	MINUTILLO DAVIDE	X	
8	BIONDI LAURO	X		25	PERUZZINI MARIO		X
9	BURNACCI VANDA		X	26	RAGAZZINI PAOLO	X	
10	CASARA PAOLA	X		27	RAGNI FABRIZIO	X	
11	CASTELLUCCI PATRIZIA	X		28	SANSAVINI LUIGI	X	
12	CATALANO MARCO		X	29	VERGINI DANIELE	X	
13	CHIODONI ANNALISA		X	30	ZANETTI LODOVICO	X	
14	DREI DAVIDE	X		31	ZANI NADA	X	
15	FIorentini LORETTA		X	32	ZANOTTI JACOPO	X	
16	FRESCHI MASSIMO	X		33	ZOLI MASSIMO		X
17	GARDINI ELIANA	X					

TOTALE PRESENTI: 22

TOTALE ASSENTI: 11

Partecipa il Vice Segretario Generale AVV. MICHELE PINI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri GARDINI ELIANA, MALTONI MARIA, VERGINI DANIELE.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MOSCONI RAOUL, GIOVANNETTI ELISA, CRETA MARIA GRAZIA, SAMORI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 61

REGOLAMENTO BENI COMUNI

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati, in maniera dettagliata, gli interventi succedutisi.

Relaziona l'Assessore Mosconi.

E' presente in aula la Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.

Intervengono, di seguito, i Consiglieri: Maltoni per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Ragni e Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Benini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Paolo Bertaccini per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì e il Coordinatore della Zona Centro, Sig. Roberto Angelini.

Esce dall'aula il Consigliere Minutillo ed entra la Consiglieria Burnacci: Presenti n. 22.

I Consiglieri Maltoni e Benini nel corso del loro intervento propongono di emendare il testo del Regolamento in discussione.

Testo dell'emendamento presentato dalla Consiglieria Maltoni per il Gruppo consiliare Partito Democratico.

Modificare il testo dell'art. 29 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Testo originale:

“Art. 29 – Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.”

Testo proposto:

“Art. 29 – Sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e valutazione della durata di 1 anno dalla entrata in vigore. Entro un mese dalla scadenza della sperimentazione, la Giunta comunale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione di verifica dell'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di eventuali interventi correttivi, coinvolgendo anche i cittadini attivi.”

Il Presidente pone in votazione, per procedimento elettronico, l'emendamento di cui sopra.

L'esito della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli n. 15;
- Astenuti n. 7 (Ragni, Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo Misto, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord).

L'emendamento è approvato.

Testo dell'emendamento presentato dal Consigliere Benini per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Modificare il testo dell'art. 20 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Testo originale:

“Art. 20 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative;

c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione e la formazione dei cittadini.

7. Il Comune, nell'ambito dei patti di collaborazione, può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe”

Testo proposto:

“Art. 20 – Risorse finanziarie

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi, nell'ambito di patti di collaborazione;

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi”

Il Presidente pone in votazione, per procedimento elettronico, l'emendamento di cui sopra.

L'esito della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli n. 2;
- Voti contrari n. 10 (Sindaco, Maltoni, Ancarani, Freschi, Michele Bertaccini, Zani, Sansavini, Zanotti, Castellucci per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Paolo Bertaccini per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì);
- Astenuti n. 10 (Presidente Ragazzini, Maretti e Zanetti per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Ragni, Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo Misto, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord).

L'emendamento è respinto.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che nella vita quotidiana e amministrativa del Comune di Forlì sono consolidate numerose esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli o associati (Comitati di quartiere sorti spontaneamente sin dagli anni '60, altri comitati spontanei di natura tematica su questioni specifiche, associazioni e gruppi di volontariato, associazioni di anziani, ecc..) che si sono organizzati anche per prendersi cura di beni comuni della città, nel solco del forte spirito civico della comunità forlivese;
- che l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha profondamente innovato il modello su cui è stato tradizionalmente impostato il rapporto fra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

Considerato:

- che, allo stato, non è ancora intervenuta una normativa nazionale organica volta ad attuare il principio di sussidiarietà di cui al citato art. 118, ultimo comma, della Costituzione e che tale articolo in via di principio attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative;
- che ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Atteso che, per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, u. c., Cost. e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa, risultano indispensabili le componenti sotto elencate:

1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, e che allo stesso tempo definisca le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
2. il ricorso a formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente elaborate per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di collaborazione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico e la comunità;

Ritenuto, per quanto di competenza, definire la cornice normativa affinché la collaborazione dell'Amministrazione con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città;

Considerato che l'ambito principale di attuazione di tale regolamento attiene principalmente all'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale, a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo, oppure per i quali si ritenga necessaria una maggiore valorizzazione e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale, piattaforme digitali;

Ritenuto che:

- in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione Comunale è di incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni, attraverso meccanismi di governance stabili;
- il regolamento deve avere particolare attenzione alle forme e alle modalità della collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione;
- le modalità procedurali attraverso le quali pervenire alla stipulazione dei patti di collaborazione debbano avere quali criteri operativi ispiratori i seguenti:
 - chiara individuazione degli interlocutori e prevalenza del modello di relazione paritaria con il cittadino;
 - tendenzialmente forme di evidenza pubblica e valorizzazione dell'affidamento reciproco;
 - disciplina dei profili di responsabilità, caratteristiche delle coperture assicurative, misurazione, valutazione e controllo dei risultati;
 - garanzia del pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione per i cittadini che intendono attivarsi per la cura dei beni comuni urbani;

Ritenuto, altresì, di procedere all'approvazione del "Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'esame delle Commissioni 1^a e 3^a in seduta congiunta nei giorni 25/7/2017 e 26/10/2017;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 42, comma 2;

Richiamato l'art. 118 della Costituzione;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- ⌚ di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Affari Generali e delle Risorse Umane;
- ⌚ di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti

Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente.

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 7 (Ragni, Burnacci, Biondi e Gardini per il Gruppo consiliare Forza Italia, Avolio per il Gruppo Misto, Casara per il Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord), espressi per procedimento elettronico dai n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, sia sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale della durata di due anni, al fine di verificare, col contributo di tutti i soggetti coinvolti, le modalità di attuazione e valutare gli eventuali interventi correttivi.

